



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0140343 04/03/2019 10,02

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : I MARZANO FRANCESCO & C. E DITTA MARRAZZO ATTILIO & C.; ...
SOPRINTENDENZA A.B.A.P. DI SALERNO E AVELLINO; PARCO REGIONALE DEI MON...
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2019



Alle Ditte Torretta Cave di Marrazzo
Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio &
C. snc
Legale rappresentante sig. Marrazzo
Francesco
torrettacave83@pec.it

e p.c.
Alla Regione Campania
UOD 50 09 16 Genio civile di Salerno;
presidio protezione civile
dg5009.uod16@pec.regione.campania.it

All'AdB Distrettuale dell'Appennino
Meridionale
protocollo@pec.autoritalgv.it

Alla Soprintendenza ABAP di Salerno e
Avellino
**mbac-sabap-
sa@mailcert.beniculturali.it**

Al Parco Regionale dei Monti Lattari
**parcoregionaledeimontilattari@asmepe
c.it**

Al Comune di Pagani
protocollo@comunedipagani.legalmail.it

Alla Provincia di Salerno
**archiviogenerale@pec.provincia.salerno
.it**

Oggetto: CUP 7799. Procedura di VIA – VI relativa al progetto “Cave di pietrame calcareo - Messa in sicurezza dei fronti di cava e recuperi ambientali in loc. Torretta nel Comune di Pagani (SA)”.

CUP7799_adp



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente

la perimetrazione dell'area di cava oggetto di richiesta con individuazione dei capisaldi da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di cui ai **successivi elaborati grafici** unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1 :2000. Si ritiene opportuno richiamare la definizione dell'area di cava (ambito estrattivo, cantiere di cava, complesso estrattivo) come definita dall'articolo 5 della L.R. 54/85 ssmmii come il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo, per rendersi conto che gli elaborati a cui fanno riferimento i proponenti (5.1, 5.2 e 5.3) non sono idonei a superare il motivo ostatico n. 1 delle determinazioni della Commissione VI – VIA - VAS del 11/09/2018. La richiesta ai proponenti di una tavola raffigurante la perimetrazione dell'area oggetto di richiesta con l'individuazione dei capisaldie che essa debba essere riportata su tutte le planimetrie riportanti lo stato di progetto è ben nota essendo stata già formulata, con le motivazioni a supporto, nella nota di richiesta integrazione prot. n. 0745700 del 16/11/2016 al punto "Richieste integrazioni". Inoltre, nella stessa richiamata nota integrativa, sulla scorta della prima progettualità presentata, su tali fattispecie erano già state evidenziate la specifica richiesta alla lettera A punto 1) lettera h. e punto 2) a cui si rimanda. **Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 1 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostatici di cui al punto 1 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.**

Analisi controdeduzioni al punto 2 : Nelle controdeduzioni al punto 2 trasmesse il 28/09/2018 viene richiamata l'attenzione sulla tavola n. 15 dove effettivamente si dà una rappresentazione delle aree richiamate per lo stoccaggio del materiale abbattuto sia esso calcareo che vegetale, **ma vengono individuati in tali ambito solo raffigurazioni di fantasia con la localizzazioni generiche di cumuli risibili rispetto alle quantità che dovranno essere depositate nell'ambito delle estensioni che sono state dichiarate che sicuramente non possono accogliere i quantitativi dei volumi da stoccare** (si veda anche Tav. n. 6 – Stima qualitativa -). Pertanto risulta non soddisfatta la necessità di chiedere la specifica tavola raffigurante, all' interno del sito di cantiere, **durante la fase esecutiva del progetto, le aree specifiche, come richiamate nelle diverse relazioni, in ragione degli stoccaggi previsti sulla scorta dei volumi di materiale riportati nella Tav. n. 6.**

Nelle determinazioni formulate dalla Commissione di VIA vengono esplicitate tutte le motivazioni per cui si richiede tale tavola: ebbene nelle controdeduzioni presentate nulla viene riportato su quanto esposto, anche con riferimento allo smantellamento dell'impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio **(che diversamente da quanto riportato nelle controdeduzioni sarà oggetto di smantellamento nella terza ed ultima fase dei lavori)**, che in questa sede si ritiene opportuno riportare: La realizzazione di tale tavola si ritiene essenziale atteso l'esiguo spazio disponibile sul piazzale, come si rileva dalla documentazione fotografica in particolare dalle foto dal n. 12 a 16 e tenuto conto che su di esso avverranno i necessari lavori conseguenti all'abbattimento dei terreni dal fronte di cava e la loro sistemazione atta alla realizzazione dei **terrazzamenti detti "A" e "B"** la cui estensione è di gran lunga superiore a quello previsto per lo stoccaggio del materiale calcareo per mq 690 (si veda anche Tav. n. 6 – Stima qualitativa -); il piazzale di base inoltre sarà interessato CUP7799_adp



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente

Analisi controdeduzioni al punto 4 : *La controdeduzione non è accoglibile, infatti essa parte dal presupposto che avendo eseguito la progettazione ipotizzando l'avvenuto spostamento questo risulta conseguito con la semplice richiesta formulata all'ente gestore.*

La richiesta per lo spostamento del traliccio centrale, ricadente all'interno del fronte oggetto di scavo, che viene esibito solo nelle controdeduzioni trasmesse il 28/09/2018 e non in sede di VIA, viene documentata con la presentazione di pec al 13/04/2018 da parte della soc TERNA con la richiesta alla soc. Torretta Cave dei riferimenti legali, partita IVA, riferimenti tecnici commerciali e intestazione della eventuale fattura. Non è stato inoltrato alcun ulteriore elemento per qualificare l'intervento di spostamento come se non altro approvato dalla soc. TERNA.

Orbene, a tal fine, si ribadisce che la VIA deve esprimersi su un progetto richiesto come "definitivo": l'assenza di certezze circa lo spostamento del traliccio comporta che il progetto presentato al momento, sotto tale esclusivo aspetto, non ha nessuna certezza per poter essere realizzato. L'incertezza della fattibilità progettuale per altro viene confermata dalla documentazione presentata da cui risulta dalla data di richiesta di TERNA trascorsi ulteriori otto mesi senza che sia intervenuta alcuna definizione della problematica da parte delle società proponenti.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 4 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 4 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018 .

Analisi controdeduzioni al punto 5 : *La controdeduzione formulata non risolve la problematica evidenziata che non riguarda il metodo di coltivazione bensì la sua realizzazione e quindi gli effetti che esso produce sull'ambiente in termini di polveri, movimentazione di masse di materiali e dei mezzi meccanici impiegati.*

Le ditte interessate ammettono, nelle controdeduzioni presentate, che la procedura da loro evidenziata comporterà l'allontanamento per gravità del materiale abbattuto fino alla realizzazione dell'ottavo gradone dove è previsto il collegamento con la mulattiera esterna "Tale procedura di lavorazione procederà fino alla realizzazione dell'ottavo gradone dove avverrà la connessione con la mulattiera. In tal modo si eviterà di procedere tramite allontanamento per gravità".

Per la realizzazione dei successivi gradoni la descrizione offerta dell'attività estrattiva nelle controdeduzioni non sconfessa il contenuto delle motivazioni di cui al punto 5 delle determinazioni della Commissione VIA le quali fanno riferimento puntuale a quanto rappresentato nelle tavole grafiche e relazioni presentate.

Inoltre, nulla viene detto nelle controdeduzioni circa la impossibilità evidenziata nelle osservazioni che con la metodica dei lavori proposti non potranno essere realizzati i contestuali lavori di coltivazione e recupero ambientale su ogni gradone progressivamente e conseguentemente all'esecuzione di ogni singolo gradone oggetto di scavo.

Si confermano pertanto, anche alla luce della documentazione fornita trasmessa il 28/09/2018, quanto riportato al punto 5 delle determinazioni della Commissione VIA elaborate sulla scorta di quanto rappresentato nelle Tavole 4, 7, 8, 13 del progetto a suo tempo presentato.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 5 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 5 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018 .

CUP7799_adp



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente

del perimetro della superficie richiesta in autorizzazione per raggio di 500 metri al suo intorno. Inoltre non è stata riportata la normativa del PRG che ricadono delle zone interessate dalla cava e zone limitrofe per cui anche sotto tale profilo la tavola presentata risulta priva di contenuti;

- ✓ Per la problematica del perimetro della cava con l'indicazione sezioni le tavole sono state modificate ed allegate alla nota di osservazioni, per maggior dettagli si rimanda a quanto già esposto nelle analisi delle controdeduzioni al punto 3;
- ✓ Per gli aspetti che riguardano la richiesta di tavole riportante i capisaldi dei vertici del perimetro della cava si rimanda a quanto riportato nelle analisi delle controdeduzioni ai precedenti punti 1 e 3;
- ✓ Per la localizzazione dei luoghi ove effettuare lo stoccaggio del terreno vegetale e le aree, incluse nell'autorizzazione, non interessate dallo sfruttamento si rimanda a quanto riferito nelle analisi delle controdeduzioni al precedente punto 2;
- ✓ **Nulla è stato contraddetto in ordine alla "localizzazione delle aree da adibire a discarica provvisoria e definitiva in relazione al volume di scarto, alle caratteristiche geotecniche del terreno di scarto e di appoggio, alle modalità di accumulo, al regime idrogeologico. Dette aree dovranno essere incluse nell'autorizzazione estrattiva e non saranno interessate dallo sfruttamento";**
- ✓ **Non è stata definita nel SIA pag. 55-56, come indicato dal ricorrente, la determinazione della produttività dell'impresa, mentre per quanto riguarda le aree di stoccaggio si rimanda a quanto evidenziato nelle analisi delle controdeduzioni al precedente punto 2;**
- ✓ **Non risulta effettuata alcuna relazione tra il programma lavori per i tre anni in cui dovrà essere effettuata la coltivazione e il recupero del sito e la capacità dell'impresa atta a realizzare tali interventi;**
- ✓ **Attraverso la stima della portata di piena è stata definita la intensità massima delle precipitazioni con definizione dell'altezza h espressa in mm dal suolo e il tempo t di durata dell'evento meteorico eccezionale ma non è stata rappresentata l'interferenza prodotta dalla cava sul reticolo idrografico superficiale e sulle falde con realizzazione della sistemazione idrografica durante la fase di coltivazione e riqualificazione ambientale da rappresentare con planimetrie e sezioni;**
- ✓ **Permane anche alla luce di quanto riportato nelle controdeduzioni (la dismissione degli impianti presenti nel sito verrà effettuata durante l'arco temporale dei tre anni di realizzazione dei lavori di recupero ambientale) la non coerenza per quanto riguarda i tempi di intervento, proposto nella relazione riguardante il Piano di Gestione dei Rifiuti, e quanto riportato nelle Tavole nn. 15 e 16 in ordine allo smantellamento degli impianti presenti all'attualità nell'area di cava.**

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 8 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 8 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.

CUP7799_adp



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente*

fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. Anche in assenza della carta degli habitat ufficiale (come dichiarato dai proponenti) è possibile, come richiesto, predisporre una carta degli habitat sulla scorta di rilievi ed indagini di campo; nonostante la realizzazione del progetto comporti sottrazione di superficie vergine in un'area con evidenti connotati naturalistici, il proponenti non riporta di aver effettuato indagini di campo volte alla caratterizzazione vegetazionale dell'area interessata e alla individuazione/classificazione degli habitat presenti;

2) non viene mai accertata o esclusa con chiarezza, e attraverso i risultati di indagini vegetazionali sul campo, la presenza nell'area interessata dal progetto di uno o più habitat tutelati a livello comunitario la cui presenza è annoverata nel SIC Dorsale dei Monti Lattari; si tenga conto che nella versione dello Studio di Incidenza allegata all'istanza veniva affermato quanto segue: Tra tutti gli habitat che caratterizzano il SIC IT8030008 "Dorsali dei Monti Lattari" quelli maggiormente presenti nell'area oggetto di intervento e nello specifico sulle zone marginali dei versanti e nelle zone limitrofi alla suddetta cava, sono:

- ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI*
- FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA*
- PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA*

Pertanto non è possibile valutare la sottrazione di suolo operata dal progetto, che anche se ridotta rispetto all'originale progetto comunque è superiore ai 15.000 mq, in termini di eventuale sottrazione di habitat comunitari e le incidenze del progetto sugli habitat presenti nel SIC interessato; a ciò aggiungasi che il proponenti valuta che il progetto non comporta sottrazione di habitat non per una loro accertata assenza nell'area di intervento ma bensì perché ritiene che le attività a farsi comportino una temporanea riduzione dell'habitat a causa del consumo di suolo necessario per il risanamento ambientale della cava e che la ricomposizione ambientale del sito determini una compensazione di tale impatto. Tale valutazione è sostanzialmente errata. Infatti il tipo di ricomposizione ambientale proposto non può, soprattutto per il previsto assetto morfologico finale dei luoghi previsto dal progetto, ritenersi in grado di compensare i circa 15.000 mq di ulteriore superficie vergine che verrà consumata, superficie sulla quale il proponenti non ha escluso la presenza di habitat comunitari con conseguente eventuale sottrazione di habitat non valutata dai proponenti.

3) non viene fatto nessun riferimento alle Misure di Conservazione generali e sito specifiche di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/1/2018 e quindi non viene analizzato e valutato il rispetto di tali misure nella realizzazione del progetto.


Nelle controdeduzioni trasmesse dal ricorrente il 28/09/2018, infatti, il proponenti trasmette le tavole di cui al punto 1 delle motivazioni afferenti alla valutazione di incidenza (tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA) ma non fornisce alcun riscontro alle altre motivazioni del parere sfavorevole. Inoltre nella tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA è riportato, nella legenda dell'area di progetto su ortofoto, che la

CUP7799_adp



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente*

In ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza breve n. 1800/2018, lo scrivente Ufficio provvederà all'adozione di formale provvedimento dirigenziale sfavorevole di VIA-VI per il progetto in parola, che sarà notificato ad avvenuta esecutività dello stesso.

Avv. Simona Brancaccio




Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente

superficie vergine interessata dal progetto è pari a 2,28 ha (22.800 m²) e non 1,5 ha (15.000 m²) come invece dichiarato in precedenza dal ricorrente nella documentazione trasmessa ai fini della VIA – VI nell'aprile 2018. Trattasi di aree naturali tutelate dalla direttiva habitat e riconducibili, sulla scorta di quanto evidenziato nella carta degli habitat presente negli ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, all'habitat 9260 Foreste di Castanea sativa, per cui la difformità dei dati non è irrilevante ma anzi assume un notevole rilievo.

Sempre dalla tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA si apprende che i dati sintetici del progetto dichiarati dal ricorrente nella documentazione da ultimo presentata nell'aprile 2018 (Superficie stato di fatto 84851 mq; Superficie stato di progetto 100305 mq; Riduzione consumo di suolo con il progetto esecutivo rispetto a quello in precedenza formulato mq 7907; consumo di suolo vergine pari a 1,5 ha) non sono quelli reali: infatti nella legenda della tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA i dati sono evidentemente diversi (Superficie stato di fatto 9,22 ha; superficie stato di progetto 11,5 ha; superfici vergini interessate dal progetto 2,28 ha).

Quindi il ricorrente ha presentato nell'aprile 2018 della documentazione nella quale i dati di progetto non rispondono a quelli poi esposti nella citata tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA. È evidente che non è assentibile un progetto nel quale, a fronte di una sottrazione di ettari di suolo naturale all'interno di un SIC, non sono stati individuati e classificati, attraverso idonei rilievi di campo da parte di professionisti in possesso di idonee competenze, gli habitat tutelati presenti su tali superfici.

Si tenga inoltre conto che nel sentito del Parco Regionale dei Monti Lattari prot. 1461 del 18/07/2018 si descrive il progetto come interessante una superficie di 8,5 ha e non si fa cenno all'ampliamento previsto e al consumo di superfici naturali interessate da habitat tutelati a livello comunitario, che il progetto invece prevede. Orbene i dati sintetici del progetto presentato nell'aprile 2018, come dichiarati dal ricorrente, e oggetto delle determinazioni della Commissione VIA sono i seguenti: Superficie stato di fatto 84851 mq (8,485 ha); Superficie stato di progetto 100305 mq (10,0305 ha); Riduzione consumo di suolo con il progetto esecutivo rispetto a quello in precedenza formulato mq 7907; consumo di suolo vergine pari a 1,5 ha.

Si ritiene quindi che il sentito del Parco regionale dei Monti Lattari sia stato espresso su un progetto molto diverso da quello sul quale è stato già espresso il parere sfavorevole di VIA – VI e ancora diverso da quello poi rappresentato nella tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA trasmessa il 28/09/2018.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni riferite alla Valutazione di Incidenza presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi riferite alla Valutazione di Incidenza delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018, che vengono confermati, ma anzi attestano una sottrazione di habitat tutelati nel SIC Dorsale dei Monti Lattari ancora superiore a quella già evidente nel progetto dell'aprile 2018.

La Commissione, sulla scorta di tutto quanto esposto e per le motivazioni sopra riportate, ritiene che le controdeduzioni dei proponenti trasmesse in data 28/09/2018 non siano utili a superare i motivi ostativi di cui alle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018, e pertanto decide di confermare il parere sfavorevole di VIA - VI espresso nella seduta della Commissione VIA del 11/09/2018 per le motivazioni ivi espresse."



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente

Analisi controdeduzioni inerenti lo Studio di Impatto Ambientale: l'art. 22 del Dlgs 152/2006, nella versione applicabile all'istanza di VIA de qua, al co. 3 riporta che "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti; **c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;** d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dai proponenti, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.". Quindi contrariamente a quanto asserito dal ricorrente lo Studio di Impatto Ambientale doveva almeno contenere i dati per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente, dati che non erano assolutamente contenuti nel SIA da ultimo presentato dal ricorrente e che non sono stati presentati neanche nelle controdeduzioni trasmesse il 28/09/2018. Anzi, nelle osservazioni trasmesse il 28/09/2018 si sostiene la bontà delle stime qualitative già effettuate, basate su semplici affermazioni prive di riscontro fattuale, anche per quegli impatti per le quali era semplice ottenere dei dati (es. consumo di suolo; emissioni acustiche). In merito alla mancata valutazione di alternative progettuali, valutazione espressamente richiesta dalle disposizioni di settore, nelle controdeduzioni trasmesse il 28/09/2018 non si fa alcun cenno. In merito poi all'impatto cumulativo il proponenti si, senza dimostrare le indagini effettuate, si limita ad affermare apoditticamente che non ci sono impatti cumulativi perché non ci sono attività produttive nei dintorni.

Permangono dunque tutte le carenze evidenziate nelle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018, carenze che non consentono di escludere impatti negativi molto significativi del progetto sulle componenti ambientali interessate.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni riferite allo Studio di Impatto Ambientale presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi riferite allo Studio di Impatto Ambientale delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni inerenti la Valutazione di Incidenza:

Di seguito le motivazioni afferenti alla Valutazione di Incidenza di cui alle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot. 576703 del 13/09/2018 che non vengono minimamente affrontate nelle controdeduzioni del ricorrente trasmesse il 28/09/2018.

Con riferimento allo studio di incidenza:

1) non reca in allegato quanto richiesto con nota prot. 745700 del 16/11/2016, ovvero:

- planimetria su foto aerea (in scala adeguata max 1:2000) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. La planimetria dovrà riportare la data della foto aerea (la più recente possibile);
- Carta degli habitat (in scala adeguata max 1:2000 e comunque in scala identica alla precedente planimetria) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente

Analisi controdeduzioni al punto 6: *Le controdeduzioni proposte sono smentite per tabulas. Infatti la gradonatura lungo la via Amalfitana è rappresentata solo nella Tavola n. 14 presentata il 28/09/2018 e datata 21/09/2018, mentre nella originaria TAVOLA 14, presentata ai fini della VIA e datata 27/02/2018, non vi era rappresentata alcuna gradonatura così come pure in tutte le planimetrie e sezioni di progetto presentate ai fini della valutazione di impatto ambientale a questa ultima data.*

Trova conferma l'assenza di gradonatura, riguardanti parzialmente i terrazzamenti A e B lungo la via Amalfitana, evidenziata nelle motivazioni di cui al punto 6 delle determinazioni della Commissione VIA, anche la visione del "Render stato di progetto (vista 2)" di cui alla Tavola 12 (quella trasmessa il 28/09/2018 riporta parzialmente il complesso estrattivo), la Tavola 13.1 e le rappresentazioni grafiche dei piani planimetrici riportati nella tavola 6 - Stima qualitativa e quantitativa del materiale utile- -tavole queste che non sono state oggetto di nuove elaborazioni.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 6 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 6 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni al punto 7: *Si prende atto di quanto affermato nella controdeduzione circa l'errore in cui è incorso il proponenti; si evidenzia, però, che il 28/09/2018 è stata trasmessa la stessa tavola n. 13 prodotta anche in allegato al progetto VIA ma senza riportare, come invece affermato nelle controdeduzioni, la preannunciata esplicitazione della scelta progettuale. Sarebbe stato necessario esplicitare tale scelta per quanto rappresentato nella nuova tavola 13 in quanto non è stata conseguentemente modificata la tavola 13.1 che, al di là del posizionamento del fosso di guardia, risulta invece coerente con alcune sezioni sviluppate nelle tavole n. 7 in cui è rappresentato il primo gradone con un fronte di altezza di circa 30 metri rispetto al piano di campagna. Pertanto quanto riportato nella controdeduzione resta una semplice affermazione non supportata da dati/elementi progettuali.*

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 7 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 7 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni al punto 8: *Per quanto già espresso nelle analisi alle precedenti controdeduzioni, si rileva, contrariamente a quanto affermato dai proponenti, il permanere all'attualità delle seguenti carenze, per quanto trasmesso dalle ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e dalla Ditta Marrazzo Attilio & C. snc con nota del 13/03/2018, acquisita al prot. n. 169101 del 14/03/2018 e poi con pec del 28/09/2018:*

- ✓ *Non è stata realizzata la richiesta tavola atta ad individuare le eventuali fasce di rispetto nei confronti di diverse proprietà, strade, ecc., su base catastale, in scala 1:2000, né tantomeno sono state formulate osservazione a riguardo;*
- ✓ *È stata presentata, con le controdeduzioni del 28/09/2018, lo stralcio del PRG considerando un raggio di 500 metri dal centro della cava diversamente da quanto richiesto ossia all'intorno*

CUP7799_adp



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente

anche dalla movimentazione dei mezzi che saranno utilizzati in cantiere. Si tenga conto della necessità della produzione di tale tavola atteso che una notevole superficie dell'attuale piazzale è occupato da un impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio, ricadente nel perimetro dell'area interessata dai lavori di recupero, gestito dalla ditta MARSAL. Dal piano di gestione presentato si afferma che tale impianto è in fase di dismissione senza, però, indicare i tempi di realizzazione degli interventi necessari alla loro smobilitazione se non che esse avverranno solo alla fine del terzo anno di gestione, contrariamente a quanto rappresentato nella Tavola n. 16.

Dalla Tav. 6 – Stima qualitativa e quantitativa del materiale utile viene individuata l'area del cantiere estrattivo comprendente anche l'area in cui attualmente è localizzato l' impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio sulla quale si prevedono opere di sterro e riqualificazione ambientale mentre nelle tavole riguardanti la planimetria dello stato dei luoghi e delle sezioni, come su di esse tracciate Tav. n. 4 e Tav. n. 4 bis e 7.2, nulla viene riportato come interventi a farsi su quei luoghi e comunque sulla intera superficie residuale del piazzale.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 2 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 2 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018 .

Analisi controdeduzioni al punto 3 : la motivazione di cui al punto 3 delle determinazioni della Commissione VIA è la seguente: Nelle Tavole 4 e 4.1 manca la rappresentazione topografica dello stato dei luoghi del piazzale di cava delimitato a sud dalla via Amalfitana con la rappresentazione delle quote del terreno che delimita il cantiere di cava; per la qualcosa non sono comprensibili gli interventi che si vorrebbero realizzare sulla stessa zona tramite la realizzazione dei due terrazzamenti detti "A" e "B" come semplicisticamente rappresentati nelle Tavole 7 dello stato degli interventi. Ebbene, allegate alle controdeduzioni sono state ripresentate le stesse tavole 4 e 4.1 già presentate in precedenza ma datate 21/09/2018, in cui le curve di livello, come già rappresentate nelle tavole datate 27/02/2018, sono prive di qualsiasi indicazione che possa definire con chiarezza l'altimetria dello stato del piazzale. Con la presentazione delle citate tavole, diversamente da quelle esibite con l'integrazione del 13/03/2018 prot. n. 169101 del 14/03/2018, sono state elaborate solo alcune nuove sezioni attraverso le quali non è possibile risalire se non indirettamente e in modo estremamente parzialmente alla altimetria di alcune zone del piazzale di cava: infatti non sono state rielaborate le sezioni 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, e 18 con la rappresentazione delle quote del piazzale ed in particolare dell'area interessata dall'impianto di calcestruzzo (sezioni 11, 12, 13, 14, 17, e 18) che pure si afferma rientrare nel perimetro della cava.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 3 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 3 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018 .

CUP7799_adp



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
Il Dirigente

Proponente Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio & C. snc. – Ottemperanza sentenza breve n. 1800/2018.

In ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Campania – Sez. II di Salerno con sentenza breve n. 1800/2018 - acquisita dallo scrivente Staff con nota dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale prot. reg. n. 1018 del 02/01/2019 – si rappresenta che si è provveduto all'istruttoria delle osservazioni prodotte da Codesto proponente a mezzo pec del 28/09/2018 avverso il preavviso di rigetto formulato dallo Staff Valutazioni Ambientali contestualmente alla comunicazione delle determinazioni sfavorevoli della Commissione VIA – VI – VAS espresse nella seduta del 11/09/2018, cui aveva già fatto seguito l'emissione del provvedimento dirigenziale sfavorevole di chiusura della procedura n. 129 del 27/09/2018.

L'esito della suddetta istruttoria è stato discusso nella seduta del 05/02/2019 dalla citata Commissione VIA – VI – VAS, che si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“PREMESSA

Con sentenza del TAR Salerno n. 1800/2018 è stato annullato il provvedimento di VIA integrata con la Valutazione di Incidenza DD 129 del 27/09/2018. Nella sentenza si legge che “In conclusione, si ritiene opportuno annullare il provvedimento gravato, con salvezza dell'attività procedimentale svolta fino all'emanazione del preavviso di rigetto, anche al fine di consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio sui profili rilevati con quest'ultimo atto”. I proponenti il ricorso avevano trasmesso, in data 28/09/2018, le proprie osservazioni al preavviso di rigetto formulato dallo Staff Valutazioni Ambientali contestualmente alla comunicazione delle determinazioni sfavorevoli della Commissione VIA – VI – VAS espresse nella seduta del 11/09/2018. Tali osservazioni del 28/09/2018 sono risultate tardive rispetto al provvedimento DD 129 già emanato in data 27/09/2018 ovvero il giorno prima. In ogni caso, al fine di ottemperare la sentenza n. 1800/2018 si è proceduto all'istruttoria delle osservazioni trasmesse con pec del 28/09/2018 dai proponenti.

Tali osservazioni sono costituite da una nota di trasmissione nella quale i proponenti chiedono di rivedere il parere trasmettendo una nota tecnica di controdeduzioni a firma dell'ing. Marcello Toscano e una serie di tavole e documenti.

Nella nota tecnica di controdeduzioni l'ing. Marcello Toscano procede a controdedurre ogni singola motivazione del parere sfavorevole espresso dalla Commissione VIA – VI – VAS e pertanto si è proceduto ad analizzare ogni singola controdeduzione per verificare se la stessa consente il superamento del singolo motivo ostativo.

Analisi controdeduzioni al punto I: *Con le tavole 5.1, 5.2 e 5.3 trasmesse dai proponenti il 28/09/2018 viene rappresentato il rilievo con punti di battuta topografici della via Amalfitana, del piazzale di cava e dei plinti di tralicci. Nulla è stato prodotto anche per la specifica tavola richiesta riguardante il perimetro dell'area di cava raffigurante la perimetrazione dell'area oggetto di richiesta che individui i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici; Analogamente nei successivi atti di rilievo plano altimetrici nulla è stato rappresentato in modo da soddisfare la richiesta formulata di raffigurare*

CUP7799_adp